



COMUNE DI NAPOLI
AREA PATRIMONIO
Servizio Sicurezza Abitativa

Ordinanza sindacale n.841 del 05.08.2025

OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via Severino Boezio n. 45. ID. 279/25

IL SINDACO

Considerato lo sciame sismico iniziato il giorno 13.03.2025 alle ore 1:25 e caratterizzato da eventi sismici di particolare intensità (magnitudo massima $M_d = 4.6 \pm 0.3$);

Premesso che L'immobile di via Severino Boezio n. 45, colpito da dissesto, è stato oggetto di verifica da parte di tecnici abilitati alla compilazione delle schede AeDES

Preso atto che a seguito di richiesta intervento dei VV.F., personale della Protezione Civile (diffida Pg 0246309/2025) ha effettuato sopralluogo congiunto presso l'edificio in via Severino Boezio civ.45 Isolato 12 Scala A, ed ha constatato un"*quadro fessurativo in evoluzione con interessamento sia delle tamponature esterne che delle tramezzature interne dell'edificio con accesso da civico 45 di Via Boezio isolato 12 Scala "A" interno 1*" nel quale "*si sono constatate lesioni alle tamponature e alle tramezzature interne con distacco d'intonaco*".

Successivamente il suddetto fabbricato è stato oggetto di verifica da parte di tecnici abilitati alla compilazione delle schede AEDES.

Vista la diffida della Protezione Civile e la Scheda Aedes suddette, il Servizio Sicurezza Abitativa con diffida PG/2025/0416102, ha disposto di non praticare e non far praticare fino alla messa in sicurezza e all'eliminato pericolo: a) l'unità immobiliare posta al piano terra int. 1 sc. A is. 12 con particolare riferimento alle camere ubicate a destra dell'ingresso, rispettivamente la prima adibita a soggiorno, la terza adibita a camera da letto e quella "*adiacente sul fronte finestrato*", in quanto interessate dai quadri fessurativi presenti sulle tamponature e tramezzature ed esposte a caduta di calcinacci, b) le aree pubbliche e private sottostanti tutte le facciate dell'edificio, c) i balconi, terrazzi ed affacci di tutte le acciate dell'edificio. Ha disposto inoltre di eseguire un'accurata verifica delle strutture portanti sia verticali che orizzontali dell'intero fabbricato ed il monitoraggio del quadro fessurativo presente sia sulle tamponature esterne che sui tramezzi interni, con l'adozione delle conseguenti opere di messa in sicurezza; ad eseguire anche un'accurata verifica di tutte le facciate dell'edificio, con particolare attenzione agli intonaci, ai balconi, ai cornicioni e comunque a tutti gli elementi aggettanti, nonché degli eventuali presidi di sicurezza già installati (reti, mantovane ecc.); infine di eseguire immediatamente senza alcun indugio tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa.

Il resoconto della Scheda Aedes ID.261411, riporta il seguente giudizio di agibilità: B, ovvero "Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di P.I."

Rilevato che agli atti del Servizio Sicurezza Abitativa, nonostante la diffida, non risulta acquisito idoneo certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo relativo ai dissesti sopra indicati.

Considerato che allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere ad eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisoriale di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela dell'incolumità delle persone e l'integrità dei beni.

Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativi*;

- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 che prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al PRG, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

Preso atto che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati

Tanto premesso,

Il Dirigente
Valeria Vanella

ORDINA

A omissis, in qualità di proprietario dell'immobile dissestato in via Severino Boezio n. 45, isolato 12 Scala "A" interno 1:

- a scopo cautelativo di non praticare e far praticare "ad horas" *l'unità immobiliare posta al piano terra int. 1 sc. A is. 12 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e all'eliminato pericolo, con particolare riferimento alle camere ubicate a destra dell'ingresso, rispettivamente la prima adibita a soggiorno, la terza adibita a camera da letto e "quella adiacente sul fronte finestrato", in quanto interessate dai quadri fessurativi presenti sulle tamponature e tramezzature, nonché esposte a caduta di calcinacci,*
- *ad eseguire immediatamente senza alcun indugio tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione dei relativi accertamenti tecnici con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, in ottemperanza all'articolo 47 del Regolamento edilizio, e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.*

I soggetti destinatari del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, sono tenuti a presentare, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli, Aree tematiche Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini - Servizio Sicurezza Abitativa, a firma di tecnico abilitato, dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità.

Il medesimo soggetto viene informato che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso

straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.